



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 841 del 27 luglio 2017

concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R.

Fasc. UVIF/1045/2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 luglio 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con nota acquisita al protocollo generale n. 6910 del 18 gennaio 2017, è pervenuta all'Autorità una segnalazione relativa alla presunta sussistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico di docente universitario del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Parma e l'incarico di Presidente dell'azienda TEP S.p.a. - Trasporti Pubblici Parma, entrambi ricoperti dal Prof. A.R., il quale svolge il suo incarico universitario a tempo pieno.

In merito, l'Autorità, con nota protocollo n. 33081 del 2 marzo 2017, ha chiesto informazioni all'interessato, nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) dell'Università di Parma, al Rettore della medesima università ed, infine, al RPCT del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il prof. A.R. ha dato riscontro con la nota n. 43390 del 22 marzo 2017, specificando di essere stato designato Presidente della TEP S.p.a. su indicazione della Provincia di Parma, azionista della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Società unitamente al Comune di Parma ai sensi dell'art.26 dello Statuto sociale e sottolineando, altresì, che per lo svolgimento di tale incarico aveva preliminarmente chiesto specifica autorizzazione agli organi dell'Ateneo.

Gli organi dell'università, a loro volta, hanno sottoposto la questione al parere dell'Avvocatura di Stato, la quale si sarebbe espressa nel senso che il caso in esame sarebbe rientrato nella previsione di cui all'art.11, comma 5, lett. a) di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai sensi del quale il regime di insegnamento a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve “...le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali”.

Secondo l'Avvocatura dunque, una volta accertato il rispetto delle condizioni fissate dalla disposizione richiamata, non vi sarebbe stata incompatibilità tra l'incarico di professore a tempo pieno e di Presidente della società pubblica.

Con nota contestuale (prot. 43863 del 22 marzo 2017) la RPCT dell'università di Parma ha confermato le valutazioni espresse dal Prof. A.R., specificando che la clausola di cui all'art.11, comma 5, lett. a) del DPR n. 382/1980 fosse da intendersi come una deroga al generale divieto di cui all'art.13 che dispone il collocamento d'ufficio in aspettativa del professore ordinario nel caso di “...nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. (...)”.

Inoltre, la RPCT ha evidenziato che il “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi”, adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, nonché della legge n. 240/2010, prevede la possibilità, per i docenti impiegati con un regime di lavoro a tempo pieno dell'Ateneo, di assumere cariche di Presidente, Amministratore unico delegato, Consigliere di amministrazione o equivalenti, qualora la carica, per legge, regolamento o Statuto, sia ricoperta su designazione di pubbliche amministrazioni e organismi a prevalente partecipazione pubblica, e sia stata preventivamente autorizzata.

Infine, con nota prot. 76267 del 5 giugno 2017, la RPCT del MIUR, ha comunicato che la richiesta di approfondimento di cui alla nota dell'ANAC del 2 marzo 2017 era stata trasmessa, per competenza, al il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

Quest'ultimo, a seguito di un'attenta analisi sulla normativa di riferimento, nonché di un preciso approfondimento in ordine ai profili di incompatibilità di cui trattasi, dopo aver ricevuto ulteriori elementi chiarificatori dall'Università di Parma, ha ritenuto possibile far rientrare l'incarico di cui trattasi tra quelli di cui all'art.11, comma 5 lettera a) del DPR 382/80.

Ciò in quanto, a seguito alla richiesta del Prof. A.R. di poter ricoprire l'incarico in oggetto, una apposita Commissione nominata dall'Ateneo ha provveduto alla verifica in concreto delle condizioni richieste dalla norma da ultimo ricordata ed ha accertato, nel caso di specie, la compatibilità della coesistenza dei due ruoli.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Diritto.

La fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità riguarda un'ipotesi di possibile incompatibilità tra la carica di Presidente di una società in controllo pubblico di livello locale e il ruolo di docente universitario.

Incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Relativamente alla valutazione dell'incompatibilità tra la carica di presidente di una società in controllo pubblico di livello locale e quella di professore universitario, l'art. 13 del d.lgs. n. 39/2013 prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra la carica politica regionale e/o comunale e quella di presidente e amministratore delegato di società in controllo pubblico di livello regionale e quelle tra queste ultime e quelle di presidente e amministratore delegato di società in controllo pubblico regionale/comunale/provinciale nell'ambito della medesima regione.

Pertanto, il caso in esame non rientra in alcuna delle fattispecie delineate dall'art. 13 del d.lgs. n. 39/2013, non configurandosi, pertanto, alcuna violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Incompatibilità ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della legge n. 240/2010.

Fermo restando che l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 e della legge n. 240/2010 spetta all'Università di appartenenza, con l'eventuale concorso, in sede di vigilanza del MIUR, è opportuno esprimersi in via incidentale e in spirito di leale collaborazione sulle argomentazioni addotte per sostenere la compatibilità degli incarichi in esame.

L'art. 11, comma 5, lett. a) del DPR n.382/1980 dispone il regime di insegnamento a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve “...le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali”.

L'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 stabilisce che: “(...) il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: ...10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. (...)”.

Infine, l'art. 6, co. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, cd. “legge Gelmini”) recita che: “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (...). L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (...)”.

Dalla lettura coordinata delle norme sopra riportate sembra emergere il carattere generale del divieto di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 e, dunque, l'affermazione del principio della incompatibilità *tout court* dell'incarico di professore ordinario con le cariche di presidente o di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

amministratore delegato di enti pubblici o società a partecipazione pubblica – a prescindere dal regime a tempo pieno o definito dell’incarico di professore - ; tanto è vero che l’eventuale coesistenza dei due ruoli comporta *d’ufficio* il collocamento in aspettativa.

La disposizione di cui all’art. 11, comma 5, lett. a) del DPR n.382/1980 che prevede una clausola di compatibilità del regime di insegnamento a tempo pieno per le “ *attività, comunque svolte*” per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società pubbliche, sembra, invece, riferirsi a situazioni di minore rilevanza quali, ad esempio, una generica attività di consulenza prestata dal professore nel campo disciplinare nel quale lo stesso è esperto.

Le cause di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 riguardano, infatti, anche i professori universitari in posizione di tempo definitivo legge n. 240/2010.

A conferma di quanto sopra, si rinvia ad alcune recenti pronunce della Corte dei conti, già citata nella delibera di quest’Autorità n. 1349/2016, pubblicata sul sito istituzionale.

Valutazioni conclusive.

Dall’analisi che precede sembra emergere una situazione di possibile incompatibilità tra la carica di professore universitario ricoperta dal Prof. A.R. e la carica di Presidente della società in controllo pubblico TEP S.p.a..

Tuttavia, l’accertamento di tale incompatibilità esula dalle competenze dell’Autorità, per cui occorre investire della questione gli organi competenti per le opportune valutazioni.

Si rimette, inoltre, alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, la valutazione di un eventuale danno erariale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di archiviare la segnalazione, non sussistendo ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, per i motivi sopra enunciati;
- di sottoporre al RPCT del MIUR e dell’Ateneo i profili in merito al rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del DPR 11 luglio 1980, n. 382, chiedendo di rendere noti gli esiti dei rispettivi accertamenti;
- di trasmettere la presente delibera alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la Regione Emilia Romagna per le valutazioni di competenza;
- di dare comunicazione della presente deliberazione all’interessato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 agosto 2017
Il Segretario, Maria Esposito